



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII
Via Fornovo n. 8, cap. 00192, Roma - Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 16 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Francesco Cipriani e della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale della **TRIBUTI ITALIA SPA IN A.S.**, ai fini della proroga del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Luca Voglino, in qualità di Commissario straordinario, Rosangela Rusca e Ottone Salvati;
- Per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- Per la FISASCAT CISL, Vincenzo dell'Orefice;
- Per la UIL TUCS UIL, Marco Marroni;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E' presente ampia rappresentanza di RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

Le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Liguria, Puglia, Calabria e Sardegna, benché formalmente convocate, non risultano presenti. Inoltre, le Regioni Toscana, Marche e Abruzzo, convocate al presente incontro e non presenti, non risultano interessate dalla presente procedura sulla base della distinta dei lavoratori interessati presentata dalla Società in A.S.

La Regione Liguria, comunicando l'impossibilità di presenziare all'incontro odierno, ha manifestato la propria disponibilità a concedere l'assenso alla compartecipazione economica, riservandosi di trasmettere formale nota in tal senso.

PREMESSO CHE

- la Società in data 09.03.10 ha sottoscritto presso questo Ministero verbale di accordo al fine dell'accesso allo strumento della Cig in deroga per complessivi 605 lavoratori, pari all'intero organico aziendale, per la durata di n. 12 mesi sino al 14.03.11;
- la Società, ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, ha provveduto, nella persona dell'Amministratore straordinario, Dott. Voglino, a depositare in data 15.03.11 presso il Ministero dello Sviluppo economico il prescritto Programma;
- l'Amministratore straordinario con nota trasmessa in data 17.02.11 (Prot. n. 15/VII/0004572/MA003.A001 del 24.02.2011) ha presentato istanza al fine dell'accesso alla proroga del

(Area for signatures)

trattamento di Cig in deroga, e a tal fine questo Ufficio (nota Prot. 0005849 del 14.03.2011) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna.

CONSIDERATA


la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Le Parti concordano sulla necessità di prorogare il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, visto lo stato di Amministrazione straordinaria in corso. Pertanto, l'Amministrazione straordinaria della Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione della proroga del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a zero ore senza rotazione, a decorrere dal 15.03.2011 e sino al 30.06.11 (periodo massimo concedibile avuto riguardo agli attuali accordo Conferenza Stato-Regioni) con riguardo ad un numero massimo di **472 lavoratori**, occupati presso le Regioni Liguria (74 lavoratori), Lombardia (9 lavoratori), Piemonte (7 lavoratori), Veneto (1 lavoratore), Emilia Romagna (3 lavoratori), Lazio (56 lavoratori), Campania (40 lavoratori), Basilicata (27 lavoratori), Sardegna (15 lavoratori), Sicilia (70 lavoratori), Puglia (164 lavoratori) e Calabria (6 lavoratori).
2. Le Parti convengono, inoltre, che verrà attivata, quale strumento di gestione degli esuberanti in vigenza del periodo di CIG, procedura di mobilità *ex lege* n. 223/1991, al fine di consentire la ricollocazione dei lavoratori che non si oppongono al licenziamento, e quindi senza dare corso ad ammortizzatori sociali in deroga.
3. Ai sensi dell'art. 7 - *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che - trattandosi di prima proroga - sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito.



6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto di aver esperito e concluso l'esame congiunto al fine dell'accesso alla proroga del trattamento di Cig in deroga di cui all'art. 1, co. 30 legge 220/10.

Letto, confermato e sottoscritto.

TRIBUTI ITALIA IN A.S.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCUS UIL

RSA

Riccardo Caggia

 Sergio Genovese

 Jacca Coa

 Roberto Di...

 Matteo...

 Adriano...

 Guido...

 ...

 ...

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI